

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto MASSIMO SBROGLIA

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: 5419 Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT) - Codice procedura 5419

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro : irregolarità procedurali e mancato rispetto della normativa

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro

TESTO DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO : Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT) - Codice procedura 5419

Il sottoscritto Massimo Sbroglia, a seguito di un'ulteriore documentazione integrativa da Voi richiesta alla Società proponente WPD San Giuliano S.r.l. riguardante il progetto di VIA avente codice procedura 5419 ed oggetto "Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)" (come da lettera allegata come Allegato3, pubblicata il 3.04.2023 sul Vs. Sito ma datata 29.03.2023 e registrata il 30.03.2023) all'indirizzo : <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7528/10893>), con conseguente apertura di una nuova consultazione pubblica, avendo visionato tutti gli elaborati progettuali prodotti dalla società proponente WPD San Giuliano srl, intende esprimere il proprio parere negativo sull'intervento di cui in oggetto alla luce delle considerazioni che seguono.

Rilevo infatti che la documentazione integrativa presentata è totalmente inadeguata.

RISCHIO SISMICO :

Il rischio sismico continua ad essere sottostimato, con gravi rischi per la salute umana e con possibile configurazione di danno erariale.

A pag.11 del nuovo elaborato int1.MITE.01 si legge infatti quanto segue :

"Le opere strutturali saranno progettate secondo le attuali stringenti norme anti-sismiche."

Contesto questa affermazione, a partire da quanto trovo scritto nel già prodotto elaborato 0.2 (Relazione geologica e studio di compatibilità geomorfologica), nel quale a pag.9 si legge :

"Dal punto di vista sismico, la città di Tuscania (VT) ricade in un distretto geografico scarsamente sismico."

Dove poi, alla successiva pag. 10 dello stesso elaborato 0.2 (Relazione geologica e studio di compatibilità geomorfologica) si legge:

"Le NTC08, D.M. 14/01/2008, e le successive NTC18, D.M. 17/01/18, definiscono 4 Zone Sismiche, alle quali corrispondono 4 valori di accelerazione orizzontali di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (a_g/g), e ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di picco al suolo (a_g), con probabilità di superamento di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni);

In particolare, l'area di Tuscania è classificata sismica di terza categoria (O. P. C. M. 20/03/03, n. 3274 - T.U. D.M. 17/01/18).

I dati sismici relativi al Comune di Tuscania sono quelli relativi alla Zona 3:

Zona	accelerazione orizzontali, con probabilità di superamento di pari a 10% in 50 anni (a_g/g)	accelerazione orizzontali, di ancoraggio dello spettro elastico (a_g/g)
1	> 0.25	0.35
2	0.15 – 0.25	0.25
3	0.05 – 0.15	0.15
4	< 0.15	0.05

Osservo, nelle considerazioni che seguono, che Tutta la zona di Tuscania è invece soggetta ad un alto rischio sismico (cosa dimostrata anche dal distruttivo terremoto del 1971), e che che l'intero progetto continua ad essere basato sul dato errato di una classificazione sismica superata.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.387 del 22.05.2009 (più di 10 anni fa...) è stata aggiornata la Classificazione Sismica del territorio della Regione Lazio : in essa risulta che il rischio sismico dell'area di Tuscania è più alto di quanto inizialmente previsto, per cui la classificazione è stata variata da zona sismica 3 a zona

sismica 2B, ovvero zona dove possono verificarsi forti terremoti.

La sottozona 2B prevede un valore di $a_g \leq 0,20g$ (vedi tabella sotto), mentre in zona 3 l'accelerazione massima prevista è inferiore, pari a $a_g \leq 0,15g$. **Pertanto la tabella sopra, riportata nello studio progettuale, è errata.**

Zona sismica	Descrizione	accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni [a_g]	accelerazione orizzontale massima convenzionale (Norme Tecniche) [a_g]	numero comuni con territori ricadenti nella zona (*)
1	Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti.	$a_g > 0,25 g$	0,35 g	703
2	Zona dove possono verificarsi forti terremoti.	$0,15 < a_g \leq 0,25 g$	0,25 g	2.224
3	Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari.	$0,05 < a_g \leq 0,15 g$	0,15 g	3.002
4	E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.	$a_g \leq 0,05 g$	0,05 g	1.982

Zona sismica 2B	Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. La sottozona 2B indica un valore di $a_g < 0,20g$.
------------------------	---

Quanto sopra è anche facilmente verificabile sul sito web della Protezione civile (a questo link : <https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica>) dove è scaricabile tutta la classificazione sismica per Comune aggiornata al 2021.

(Per completezza di informazione faccio notare che con la Deliberazione Giunta Regionale Lazio n.489 del 17.10.2021 vengono ora compresi anche gli impianti eolici...)

Ne consegue che tutti i progetti delle opere civili ed impiantistiche che compongono il progetto (e i relativi calcoli e misure) **sono errati in quanto non tengono conto del reale rischio sismico e quindi della possibile maggiore accelerazione al suolo in caso di evento.**

Anche il dovuto riferimento alle "opportune condizioni di sismicità previsto dalle NTC18, D.M. 17/01/18" non è più credibile nel momento in cui nel progetto si cita una classificazione sismica non veritiera.

E in caso di modifiche progettuali anche gli impatti ambientali sarebbero tutti da rivalutare.

Pertanto osservo che questo progetto è basato su calcoli errati e quindi non può essere approvato pena l'esposizione della sicurezza e della salute pubblica a rischi gravissimi.

Dato quanto sopra, è anche da verificare un **possibile danno erariale**, essendo l'estimo dei costi dell'opera (vedi Computo metrico estimativo del 5.05.2020) basato molto presumibilmente non sulla classe sismica vigente (2B) ma su quella inferiore (3) dichiarata nel progetto, con conseguenti costi stimati inferiori data la minore accelerazione al suolo prevista, costi stimati sui cui viene calcolato l'importo tariffario previsto dal Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006.

CUMULO DEGLI IMPIANTI :

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, poi modificato e integrato dal D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, osservo che l'impianto in questione va inquadrato nell'ambito di una VAS complessiva, dato che trattasi di un progetto di rilevanza nazionale, valutando l'impatto ambientale considerando il territorio nel suo insieme, quindi includendo tutti i progetti FER realizzati e in via di realizzazione nell'intera area di Tuscania, Arlena, Tessennano, Piansano e Canino.

Il cumulo di impianti FER presenti nella zona interessata, considerata in termini di area vasta e quindi coinvolgente un perimetro più ampio rispetto allo stretto confine comunale, impone infatti un'indagine maggiormente approfondita, considerato che quella stessa area presenta una concentrazione tale di infrastrutture da rendere i nuovi inserimenti territorialmente insostenibili.

In particolare, l'analisi degli impatti cumulativi condotta dalla proponente sull'intervento in oggetto appare carente sotto il profilo della compiuta valutazione dei riflessi che la presenza congiunta di molteplici impianti genera sulla medesima area vasta. Tali riflessi, infatti, dovrebbero comportare anche la riduzione delle soglie di potenza (del 50%) secondo quanto dispone il DM 52/2015 del TUA : "Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).

Si riportano sul tema in esame riferimenti legislativi e giurisprudenziali che dimostrano come la concentrazione di impianti ed il cumulo degli stessi siano atti a fondare una valutazione di inidoneità dell'area scelta come collocazione.

L'allegato 3 lettera E del DM 10 settembre 2010 infatti stabilisce che:

nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.

L'art.20 comma1 lettera A e comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021 stabilisce che i decreti attuativi tesi a stabilire principi e criteri su cui fondare l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER debbono in via prioritaria :

1. "dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonchè dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili...."
2. "ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti..."

Le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell'istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo addirittura l'area vasta come campo di indagine (ambito non considerato da questo progetto su cui stiamo fornendo osservazioni). Le "elevate concentrazioni" di cui parlano le linee guida nazionali contenute nel DM del 2010 sono infatti qualcosa di più e di diverso dalla valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA. Non si tratta infatti di valutare soltanto l'effetto cumulo, ma di stabilire un criterio più ampio, che si attegga così a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti FER ove il territorio presenti una elevata concentrazione degli stessi, affermando al contempo un ovvio concetto di equa ripartizione e di ragionevole distribuzione degli impianti citati tra le diverse Regioni e, di riflesso, all'interno dei singoli Comuni. Lo impone non solo il principio del Burden Sharing, ma anche, e soprattutto, l'uguaglianza di matrice costituzionale che penetra con la sua forza

precettiva le istanze autorizzatorie calibrandone, per equità e ragionevolezza, la distribuzione sul territorio.

La giurisprudenza si è allineata a questa impostazione aprendo ad un concetto di saturazione territoriale che valesse a legittimare la necessità di pianificare le aree cui destinare le collocazioni escludendo, in caso di concentrazioni insostenibili ovvero interferenti con zone di pregio paesaggistico ed ambientale (quale è quella della città di Tuscania e del suo territorio classificato per la gran parte come paesaggio agricolo di valore dal PTPR regionale), porzioni territoriali ritenute inidonee agli inserimenti.

“E’ quindi legittima la scelta, nell’ambito di strumenti urbanistici, di sottrarre determinate aree a tali insediamenti piuttosto che quella di concentrare i nuovi impianti in aree specifiche, in quanto meno interferenti con i beni paesaggistici. Tale individuazione risulta frutto di scelte discrezionali compiute nell’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione e di attuazione dei principi dettati in via generale dal legislatore statale.” TAR Puglia, Bari Sez I 6 giugno 2019 n.819

Si assiste così ad una evoluzione del concetto stesso di saturazione dei luoghi, che da iniziale elemento di favore verso le installazioni stante la considerazione della già avvenuta antropizzazione dei luoghi, diviene ora parametro valutativo che penetra l’istanza del privato alla realizzazione, rendendone necessaria una verifica circa la concreta compatibilità dell’intervento col mantenimento dell’integrità e del valore del territorio. Ciò è reso più evidente in presenza di un vincolo, che non può retrocedere rispetto all’esigenza di collocare impianti, ma vale anche ove, pur in assenza di vincolo, si manifesta la necessità di non compromettere ulteriormente le aree, specie quelle a destinazione agricola, già occupate da infrastrutture, come nel caso della zona a ovest di Tuscania, città di elevato valore storico e artistico ai cui confini territoriali cui già sorgono gli altissimi aerogeneratori (circa 30) dei parchi eolici di Piansano, Arlena e Tessennano (senza contare i tanti altri impianti fotovoltaici già attivi o approvati, come ad esempio la vasta area di fotovoltaico nello stesso ambito comunale di Tuscania, denominata Pian di Vico).

Lo sviluppo degli impianti non potrà mai atteggiarsi come palesemente squilibrato rispetto all’esigenza di tutelare l’ambiente ed il paesaggio.

IRREGOLARITA' PROCEDURALI E MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA :

Valutazione Impatto Ambientale	
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM):	5419
Oggetto:	Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Tuscania", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)
Data presentazione istanza:	17/07/2020
Data avvio consultazione pubblica:	03/08/2020
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:	02/10/2020
Data comunicazione avvio nuova consultazione pubblica:	12/10/2021
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione :	11/11/2021
Data II ripubblicazione:	09/05/2023
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico - II ripubblicazione:	24/05/2023
Responsabile del procedimento:	Silvia Terzoli - tel. 0657225074 - va-5@mite.gov.it
Stato procedura:	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC

Inizio ora col ricapitolare sin dall’inizio le varie fasi di questa lunghissima procedura di VIA, tuttora inopinatamente in corso. Sia dalla soprastante tabella che da tutta la documentazione inerente la procedura e pubblicata sul vostro sito, si rileva che :

in data 16.07.2020 la Società proponente presenta istanza di VIA (pubblicata sul sito il 17.07.2020);
in data 29.07.2020 vengono pubblicati sul sito i relativi documenti prodotti dalla società proponente;
in data 3.08.2020 viene pertanto avviata una prima consultazione pubblica che termina il 2.10.2020;
in data 5.11.2020 la Società proponente presenta 2 documenti con sue controdeduzioni (pubblicati sul sito il 10.11.2020);
in data 11.11.2020 la Società proponente presenta 2 documenti con sue controdeduzioni (uno pubblicato sul sito il 25.11.2020 e gli altri 2 il 4.12.2020);
in data 12.11.2020 la Società proponente presenta 2 documenti con sue controdeduzioni (uno pubblicato sul sito il 23.11.2020 e l'altro il 25.11.2020);
in data 30.07.2021 il Ministero chiede alla Società proponente una prima integrazione documentale;
in data 30.08.2021 la Società proponente risponde producendo documentazione integrativa (pubblicata sul sito il 15.09.2021);
in data 12.10.2021 viene pertanto avviata una seconda consultazione pubblica che termina il 11.11.2021;
in data 24.06.2022 risulta pubblicata sul sito "documentazione integrativa volontaria" (17 documenti non ufficialmente richiesti dal Ministero e sui quali il pubblico non è stato consultato!);
in data 21.02.2023 risulta pubblicata sul sito ulteriore "documentazione integrativa volontaria" (7 documenti non ufficialmente richiesti dal Ministero e sui quali il pubblico non è stato consultato!);
in data 30.03.2023 il Ministero chiede alla Società proponente una seconda integrazione documentale (con lettera pubblicata sul sito il 3.04.2023, ove si parla di "proroga concessa" senza specificare in base a quale norma);
in data 2.05.2023 la Società proponente risponde producendo documentazione integrativa (pubblicata sul sito il 9.05.2023) ma sforando il termine concesso di 30 giorni dalla lettera del 30.03.2023;
in data 9.05.2023 viene pertanto avviata una terza consultazione pubblica con termine 24.05.2023.

Vi ricordo ora quanto prescrive la legge vigente, in particolare l'art.24 del Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006 (come modificato prima dall'art.13 del Decreto Legislativo n.104 del 16.06.2017 e poi dall'art.21 del Decreto Legislativo n.77/2021 In vigore dal 31 luglio 2021), che ai commi 4 e 5 cita testualmente :

*"4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) **puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo ((alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) di procedere all'archiviazione.***

5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che

hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”

Da quanto sopra normato, Vi sintetizzo quindi i termini temporali da rispettare per una procedura di VIA :

- 60 giorni dalla pubblicazione per le prime osservazioni,
- poi entro 30 giorni il proponente presenta le controdeduzioni,
- poi entro 20 giorni Autorità concede (UNA SOLA VOLTA) altri 20 giorni x modifiche/integrazioni (con possibile sospensione di tale termine, su richiesta, di 120 giorni : termine perentorio!)
- Poi appena ricevuta la documentazione integrativa, l’Autorità la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.
- Poi sono concessi 30 giorni per produrre osservazioni e 10 ulteriori giorni per le controdeduzioni.

(Quanto sopra fatte salve eventuali deroghe o proroghe dei termini, che però non avete in nessun modo comunicato)

Ne consegue che è di tutta evidenza il fatto che i termini di legge prescritti per le procedure di VIA sono stati in questo caso largamente superati. E di conseguenza vi è fatto obbligo di procedere all’archiviazione.

Invece, nonostante l'inequivocabile dettato normativo, lo stesso peraltro addirittura già richiamato dal Ministero stesso nell’Avviso pubblicato sul sito il 9.05.2023 riguardo la nuova consultazione pubblica (“Entro il termine indicato all’art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006 chiunque abbia interesse può prendere visione delle integrazioni al progetto ed al relativo studio ambientale....”), continuate a reiterare la richiesta di integrazioni in modo del tutto arbitrario e irrispettoso dei termini di legge.

Infatti faccio notare come :

- la presentazione delle controdeduzioni della Società, avvenuta in varie date a partire dal 5.11.2020 per finire addirittura a dicembre (4.12.2020), abbia oltrepassato i termini di legge di 30 giorni dal termine delle prime osservazioni (2.10.2020);
- la presentazione della prima integrazione documentale richiesta alla società proponente sia avvenuta il 30.08.2021 e abbia quindi largamente superato il termine perentorio di 20+20+120 giorni dall’ultima controdeduzione pubblicata sul sito (del 4.12.2020) (e avrebbe superato anche il termine dettato dalla precedente norma di 30+30+180 giorni se fosse rimasta in vigore alla data);
- la “documentazione integrativa volontaria” presentata negli anni 2022 e 2023 sia stata pubblicata ben oltre il termine previsto di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni (non presentate) alle osservazioni del pubblico (terminate in data 11 novembre 2021);
- in data 30.03.2023 abbiate effettuato una seconda richiesta di integrazione documentale non concessa dalla normativa sopra richiamata e comunque da effettuarsi nel termine temporale di 30 giorni, ma non rispettata dalla società proponente, dato che la data di stesura della documentazione risulta essere del 2.05.2023 (pubblicata sul sito il 9.05.2023), come da sottostante metadato da Voi pubblicato sul sito della VIA :



Sei in: Home / Ricerca / Metadato /

Metadato

Informazioni generali	
Documento	Integrazioni del 02/05/2023 - VINCA
Codice elaborato	All.1
Responsabile pubblicazione	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Responsabile metadato	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Autore	wpd.San.Giuliano S.r.l.
Tipo documento	Documento testuale
Scala	-
Lingua	Italiano
Dimensione	10208 kB

Informazioni di contenuto	
Progetto	Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)
Procedura	Valutazione Impatto Ambientale
Sezione	Ripubblicazione/Integrazioni/Documentazione Integrativa

Date documento	
Data pubblicazione	09/05/2023
Data stesura	02/05/2023

Ma come se cio' non bastasse, oggi 21 maggio 2023, a c onsultazione pubblica non ancora conclusa, sul sito del Ministero non sono più presenti i documenti integrativi prodotti dalla Società proponente, impedendo di fatto al pubblico di produrre le osservazioni previste per legge. Ecco di seguito una schermata che lo dimostra, **ma vi rendo noto che possediamo un'intera videoregistrazione del sito ministeriale della VIA che dimostra inequivocabilmente quanto asseriamo e che sarà prodotto a tempo debito nelle sedi opportune :**



Sei in: Home / Ricerca / Documentazione /

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)

Testo da ricercare: [⋮ Dettagli procedura](#) [? Info Progetto e procedure](#)

Documentazione

- Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico
 - Avvisi al Pubblico
 - Elaborati di Progetto
 - ★ Studio d'Impatto Ambientale
 - Sintesi non Tecnica
 - Relazione paesaggistica
- Osservazioni del Pubblico
 - Controdeduzioni
- Integrazioni
 - Documentazione Integrativa
- Ripubblicazione
 - Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico
 - Avvisi al Pubblico
 - Osservazioni del Pubblico
 - Osservazioni del Pubblico inviate oltre i termini
 - ★ Integrazioni
 - Il Ripubblicazione
- Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico
 - Avvisi al Pubblico

(n.1) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data	Scala	Dimensione
Avviso al pubblico del 09/05/2023	Avvisi al Pubblico	MASE-2023-0069441	09/05/2023	-	129 kB



E c'è persino dell'altro : incredibilmente, come rilevabile dal Vostro sito oggi 21 maggio 2023 (vedere schermata sottostante), constatato che avete già formulato il vostro parere tecnico, nonostante la procedura di consultazione pubblica non sia ancora stata conclusa (data prevista dalla legge : 24 maggio), ignorando quindi la fase delle osservazioni del pubblico le quali Vi stanno tuttora pervenendo, e presumibilmente omettendo la relativa verifica.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA - AIA

HOME RICERCA PROCEDURE DATI E STRUMENTI COMUNIC-AZIONE COLLEGAMENTI CONTATTI

Sel in: Home / Ricerca / Documentazione /

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)

Testo da ricercare [Dettagli procedura](#) [Info Progetto e procedure](#)

Documentazione

- Documentazione depositata
 - Avvisi al Pubblico
 - Elaborati di Progetto
 - Studio d'Impatto Ambientale
 - Sintesi non Tecnica
 - Relazione paesaggistica
- Osservazioni del Pubblico
- Controdeduzioni
- Integrazioni
 - Documentazione Integrata
- Ripubblicazione
 - Documentazione depositata
 - Avvisi al Pubblico
 - Osservazioni del Pubblico
 - Osservazioni del Pubblico
 - Integrazioni
- Il Ripubblicazione
 - Documentazione depositata
 - Avvisi al Pubblico

(n. 1) Documenti prodotti

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data	Scala	Dimensione
Avviso al pubblico del 09/05/2023	Avvisi al Pubblico	MASE-2023-0069441	09/05/2023	-	129 kB

ESPORTA Pagina 1 di 1

A tutto ciò si aggiunga che numerose osservazioni pervenute in tempo utile nel novembre 2021 sono state da Voi arbitrariamente inserite sul sito della VIA con dicitura "Osservazioni del pubblico inviate oltre i termini" e presumibilmente ignorate nei loro contenuti in fase di verifica del progetto.

Tra questi contenuti, uno in particolare emerge tra tutti, ed è quello relativo alla classificazione sismica sulla quale è basato l'intero progetto, nel quale è stato erroneamente ritenuto che la zona sismica di Tuscania sia la 3, quando invece essa è stata classificata zona 2B dalla Delibera della Giunta Regionale del Lazio n.387 del 22.05.2009 a seguito di studi più approfonditi. Pertanto le opere civili ed impiantistiche che compongono il progetto (e i relativi calcoli e misure, con i conseguenti impatti ambientali) non possono aver tenuto conto del reale rischio sismico e quindi della maggiore accelerazione al suolo in caso di evento tellurico, con conseguente esposizione della sicurezza e della salute pubblica a rischi gravissimi.

Dato quanto sopra, è da verificare anche un possibile danno erariale, essendo l'estimo dei costi dell'opera (vedi Computo metrico estimativo del 5.05.2020) basato molto presumibilmente non sulla classe sismica vigente (2B) ma su quella inferiore (3) dichiarata nel progetto, con conseguenti costi stimati inferiori data la minore accelerazione al suolo prevista, costi stimati sui cui viene calcolato l'importo tariffario previsto dal Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006.

Quindi, per tutto quanto sopra esposto, rilevando violazioni alla normativa in vigore, Vi DIFFIDO dal voler proseguire tale procedura di VIA, e Vi invito invece a procedere con l'immediata archiviazione prevista dal decreto sopra citato.

In caso contrario mi vedrò costretto a presentare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria per indagare su ogni tipo di illecito relativo ai fatti e ai dati rappresentati, a piena tutela dei miei diritti. Il tutto con espressa riserva di agire per il risarcimento di ogni tipo di danno che dovesse derivare dall'approvazione del progetto in questione.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Lettera per richiesta di integrazioni del 29.03.2023 MASE_2023-0048918

Luogo e data CERVETERI (RM), IL 22.05.2023

Il/La dichiarante



ALLEGATO 3



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE – VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Destinatari in allegato

OGGETTO: [ID_VIP 5419] Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - “Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato “Parco eolico Tuscania”, sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)” – Proponente: wpd San Giuliano S.r.l.

Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Con la presente si comunica che, a seguito dell'istruttoria del parere di compatibilità ambientale a valle delle integrazioni pervenute è stata riscontrata la peculiarità della presenza di due studi approfonditi sull'aspetto faunistico e naturalistico, che però non hanno la forma della valutazione di incidenza come prescritta, da ultimo, dalle Linee Guida 2019.

Ciò premesso, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale – VIA E VAS nella seduta plenaria 73/2023 ha ritenuto che, per la regolare conclusione della valutazione del progetto, venga operata la formalizzazione in una relazione di incidenza (VIncA) ovviamente sottoscritta da una professionalità competente, che includa i contenuti già presenti nelle due relazioni e rispetti, nella strutturazione, le disposizioni relative alla specifica materia,

Le integrazioni sopra richieste dovranno essere fornite entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di protocollo della presente nota inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Prima della scadenza del termine sopra indicato, qualora necessario, il Proponente è tenuto a inoltrare alla Divisione V in indirizzo una richiesta motivata di proroga nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Si precisa che, una volta concessa la proroga, il procedimento sarà considerato sospeso per integrazioni alla documentazione presentata e nel caso in cui la Società proponente non trasmetta la documentazione integrativa rispondente ai punti sopra elencati entro il termine previsto ovvero entro il termine concesso dalla Divisione, la Commissione procederà all'archiviazione del procedimento.

La trasmissione della documentazione integrativa dovrà avvenire in 4 copie in formato digitale [1 supporto informatico (CD/pendrive) per copia] predisposte conformemente alle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006” pubblicate sul portale (<https://va.mite.gov.it>): n. 2 copie dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e n. 2 al Ministero della Cultura (MIC). La Divisione pubblicherà tempestivamente sul portale (<https://va.mite.gov.it>) la documentazione integrativa.

Si richiede che tutta la documentazione integrativa, che sarà trasmessa in esito alle presenti richieste, in aggiunta a eventuali relazioni progettuali specifiche relative ai temi approfonditi che il Proponente vorrà altresì inoltrare, sia opportunamente compendiate in una nuova versione dello SPA (Rev. 1), da intendersi come

sostitutiva di quella originariamente inoltrata all'Autorità competente ai fini della valutazione. In alternativa, alla luce delle integrazioni richieste, alla Società proponente è richiesto comunque di fornire indicazioni chiare e precise in merito alla documentazione (già presentata) da considerare ancora valida ai fini delle valutazioni di competenza.

Si rimane in attesa di quanto sopra.

Per il Presidente, giusta delega agli atti

**Il Coordinatore Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla**

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco indirizzi

Alla Società wpd San Giuliano S.r.l.
wpdsangiuliano@legalmail.it

e p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica Direzione Generale Valutazioni
Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione
VIA e VAS PEC va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA/VAS ctva@pec.minambiente.it

Al Ministero della cultura Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Regione Lazio Area Valutazione Impatto
Ambientale ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Provincia di Viterbo provinciavt@legalmail.it

Comune di Tuscania
protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it

Comune di Arlena di Castro
amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it